SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

(59ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Nuove norme in materia di concorsi notarili » **(2183)** (*D'iniziativa dei senatori Poët ed altri*) **(Seguito della discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE *Pag.* 757, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 767, 769, 770, 771
CAROLI, *relatore* 759, 760, 761, 762, 763, 765, 769
KUNTZE . 760, 761, 762, 763, 764, 766, 767, 769
MARIS 759, 761, 762, 763, 764
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 759, 761, 762, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 771
MONNI 762, 764, 766
PACE 760, 761, 762
POËT 758, 759, 761, 762, 763, 765, 767

La seduta è aperta alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Kuntze, Maris, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Poët, Sand e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Lami Starnuti, Rendina e Terracini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Giorgi, Moretti e Perna.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Poët ed altri: « Nuove norme in materia di concorsi notarili » (2183)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Poët, Forma ed Attaguile: « Nuove norme in materia di concorsi notarili ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano abbiamo approvato nella seduta precedente gli articoli 1 e 2. Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 3 del quale do lettura:

Art. 3.

Titoli per il trasferimento

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della presente legge, sono i seguenti:

a) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione di trimestre superiore alla metà, sino al massimo di 15 punti;

b) nel caso di nomina conseguita in concorso per esame, l'ordine di classificazione nella graduatoria dei vincitori del concorso stesso, in ragione di un ventesimo di punto per ogni persona che ha avuto un punteggio inferiore, con un massimo di 10 punti;

c) nel caso di nomina conseguita in concorso per titoli, la nomina stessa, in ragione di un punto;

d) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 3 punti;

e) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per incarico o per liberi corsi, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle Università o negli istituti assimilati, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 3 punti;

f) l'insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie, tenuto da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di 3 punti;

g) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche e finanziarie, in ragione di 2 punti, non cumulabili con i punti di cui alla lettera *e*);

h) il servizio prestato con funzioni direttive di ruolo negli Archivi notarili per almeno un biennio, in ragione di mezzo punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

i) la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza, in ragione di mezzo punto, non cumulabile con altri punti di cui alla presente lettera *i*), e semprechè non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere *d*) e *h*);

l) la precedente residenza per almeno dieci anni o l'attuale esercizio da almeno tre anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di un punto;

m) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 3 punti, a giudizio motivato della Commissione prevista dall'articolo 9;

n) l'operosità, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, rilevabili anche da certificazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza ed anche con riferimento ai precedenti che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 5, fino a 3 punti.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Poët e Caroli un emendamento tendente a sostituire la lettera *b*) con la seguente: « *b*) nel caso di nomina conseguita nel concorso per esame, l'ordine di classificazione espresso dalla differenza tra il numero dei posti messi a concorso e la posizione in graduatoria, aggiunta la posizione dello stesso concorrente, moltiplicato per un coefficiente ottenuto dividendo il numero dieci per il numero dei posti messi a concorso, fino ad un massimo di 10 punti. Tutti i calcoli suddetti sono fatti con approssimazione fino alla seconda cifra decimale ».

P O È T . Ritengo che sarebbe forse preferibile sostituire le parole « aggiunta la posizione dello stesso concorrente » con le altre « aumentata di 1 ».

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo esprime avviso contrario al proposto emendamento, come a qualsiasi emendamento diretto a fondare la valutazione del risultato del concorso per esame, anzichè sulla votazione conseguita dal concorrente, sulla posizione in graduatoria dal medesimo occupata.

Invero, il titolo in esame in tanto è valutabile, in quanto pone in giusto rilievo il valore di ogni concorrente, così come espresso dalla votazione conseguita nel concorso, mentre la posizione in graduatoria non sempre è indicativa dell'obbiettivo risultato del concorso stesso, in quanto, ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di votazione, sono presi in considerazione i titoli di precedenza, espressamente stabiliti dalla legge, che si riferiscono a situazioni personali non attinenti al merito.

Inoltre, poichè in pratica sono spesso numerosi i concorrenti con la stessa votazione, che, in riferimento ai titoli di preferenza, vengono necessariamente collocati in diversa posizione di graduatoria, l'applicazione del criterio suggerito nell'emendamento in esame, porterebbe ad una diversa valutazione di concorrenti con lo stesso punteggio.

Debbo aggiungere che tra i titoli di precedenza valutabili ai fini della graduatoria del concorso per esame sono compresi alcuni requisiti (ad esempio, il servizio prestato presso gli Archivi notarili, benemerenze militari, situazioni di famiglia) che vengono valutati, o come titoli autonomi o come titoli di preferenza, nei concorsi di trasferimento notarili.

Conseguentemente, il criterio previsto dall'emendamento in esame porterebbe alla duplice valutazione di alcuni titoli, ritenuta, peraltro, inammissibile in alcune decisioni del Consiglio di Stato.

Concludendo, non sembra opportuno che, per la eliminazione del possibile inconveniente dato dalla diversità di apprezzamento nella determinazione del punteggio, vengano stabiliti i nuovi criteri che ancor più possono alterare il sistema del giusto riconoscimento del maggior valore. E all'uopo giova tener presente il caso di concorso con ristrettissimo numero di posti e quindi con selezione di elementi valorosissimi che, accettando l'emendamento, verrebbero sacrificati dal giudizio di relatività rispetto ai concorsi tipo.

Si ripropone pertanto la seguente formulazione della disposizione di cui alla lettera *b*) e conseguentemente di quella di cui alla lettera *c*) dell'articolo in esame:

« *b*) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di 10 punti per il minimo di 210/300 e di un quarto di punto per ogni due tre-centesimi in più;

c) il risultato del concorso per titoli, in ragione di 10 punti, con aumento di due punti per idoneità conseguita in precedente concorso per esami; ».

C A R O L I , *relatore.* Indubbiamente, ove fosse mantenuta l'attuale formulazione dell'emendamento da noi proposto, potrebbe avvenire che due concorrenti provenienti da due concorsi diversi abbiano delle posizioni in graduatoria che evidentemente non esprimono un giudizio obiettivo. La graduatoria infatti è relativa al numero dei concorrenti, al loro rispettivo valore e così via, per cui trattandosi di due concorsi diversi non sembra effettivamente possibile valutarla. Se invece si trattasse dello stesso concorso la cosa assumerebbe un aspetto del tutto diverso.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Rischiamo inoltre di valutare due volte gli stessi titoli venendo così a creare una effettiva ingiustizia.

P O Ë T. Non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento proposto.

M A R I S . Anche a nome del Gruppo al quale appartengo desidero esprimere parere favorevole all'emendamento presentato dal rappresentante del Governo, emendamento che riporta la questione nei suoi esatti termini, assegnando un punteggio di preferenza, ai fini del trasferimento, a coloro che hanno dei meriti concreti. Se avessimo considerato soltanto la posizione in graduatoria in precedenti concorsi avremmo fatto riferimento ad un dato equivoco, spurio, contaminato da criteri diversi da quelli del merito

e delle capacità professionali: giustamente, a mio avviso, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che non si può dare due volte rilievo ad una medesima condizione soggettiva.

L'emendamento proposto dal rappresentante del Governo è, quindi, giusto e perfeziona l'emendamento presentato dal senatore Poët, peraltro ritirato, che cercava di superare l'incongruenza già esistente nell'originario testo del disegno di legge.

Questi sono i motivi per i quali — ripeto — mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo delle lettere *b*) e *c*) proposto dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Dopo la lettera *c*) il senatore Pace propone di inserire una nuova lettera *d*) del seguente tenore: « *d*) l'avere ricoperto per almeno un triennio la carica di vice-pretore onorario, in ragione di 6 punti e di 4 punti per ogni ulteriore triennio; di giudice conciliatore in ragione di 2 punti per ogni triennio ».

P A C E . Ho presentato questo emendamento perchè ritengo che sia opportuno prendere in considerazione i titoli in esso previsti — più precisamente l'avere ricoperto la carica di vice-pretore onorario o di giudice conciliatore — che sono stati invece obliterati nel contesto dell'articolo 3 in esame, soprattutto al fine di acquisire una suggestiva ragione per indurre molti notai ad assumere tali cariche. È a tutti nota infatti la difficoltà nei piccoli centrî di reperire persona — e soprattutto persona capace — che a tali compiti voglia attendere: questo in particolar modo al momento attuale in cui il conferimento della croce di cavaliere, che poteva prima costituire una specie di miraggio per indurre le persone più qualificate a ricoprire queste cariche, è invece informato a direzioni del tutto diverse!

Al fine quindi di sollecitare l'accettazione di tali incarichi da parte di persone qualificate quali sono i notai, propongo che tra i titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento sia considerato anche quello di aver ricoperto la carica di vice-pretore onorario o di giudice conciliatore. Per quanto si riferisce al punteggio debbo dire che mi sono tenuto piuttosto all'astratto perchè non so quale possa essere il riferimento al punteggio degli altri titoli.

Questo solo è lo spirito che ha informato il mio emendamento, per il quale mi rimetto peraltro al giudizio della Commissione.

K U N T Z E . Ho qualche perplessità non tanto nel merito dell'emendamento presentato dal senatore Pace, quanto in ordine al punteggio in esso previsto.

Infatti il titolo di cui alla successiva lettera *i*), e cioè la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la stessa laurea, viene valutata in ragione di mezzo punto: e mezzo punto viene valutato anche se il vincitore del concorso abbia prestato alcuni anni di servizio in quella carriera alla quale aveva acceduto attraverso un pubblico concorso... Qui verrebbe a costituirsi addirittura, secondo me, una sperequazione: i magistrati, i quali avessero vinto un regolare concorso e avessero fatto sette-otto anni di carriera, verrebbero ad avere, se non ho capito male, mezzo punto; mentre il vice pretore onorario e il giudice conciliatore, che avessero prestato servizio per parecchi trienni, verrebbero ad avere un punteggio davvero esagerato.

P A C E . Riconosco l'errore. Ho sbagliato sul punteggio. Si può ridurre ad un punto per il vice-pretore onorario e a mezzo punto per il giudice conciliatore.

C A R O L I , *relatore*. Io riterrei più opportuno inserire la valutazione di questi incarichi alla lettera *o*), dove si parla dell'opesità e dell'estimazione conseguita, aumentando in quella sede i punti e portandoli da 3 fino a 5. Quindi, la questione andrebbe pre-

sa in considerazione quando esamineremo la lettera *o*).

K U N T Z E . Secondo me, tale questione dovrebbe essere sempre considerata a parte, anche se sul collocamento della norma mi rimetto al giudizio dei componenti della Commissione che hanno maggiore esperienza di me in questa materia. Mi sembra, infatti, che la valutazione della funzione di vice pretore onorario e di giudice conciliatore non possa essere inserita alla lettera *o*), che riguarda il modo con cui il notaio ha espletato il suo mandato.

P R E S I D E N T E . La lettera *o*) riguarda l'espressione di un giudizio complessivo sull'opera svolta; non parla di punteggio. Mentre l'emendamento del senatore Pace tende ad attribuire un preciso punteggio per le funzioni di vice pretore onorario e di giudice conciliatore ricoperte nei trienni precedenti. Io sarei del parere di lasciare l'emendamento al punto che è stato indicato dallo stesso proponente.

C A R O L I , *relatore*. La questione del punteggio era contenuta nella formulazione originaria della lettera *o*); si è mancato di considerarla nella seconda stesura. L'emendamento è incompleto.

P O Ë T . Esatto.

K U N T Z E . Si tratta di una omissione del tutto involontaria. Nella seconda formulazione si è eliminato, per errore, il giudizio sulla operosità fino a tre punti. Io avevo proposto la collocazione alla lettera *o*) perchè nel giudizio complessivo si sarebbe tenuto conto anche di quest'altra attività svolta dal notaio.

P A C E . Io ritengo che il mio emendamento debba avere una collocazione autonoma, perchè si tratta di una funzione giudiziaria, che non viene contemplata in nessuna altra delle lettere che costituiscono il contesto dell'articolo 3.

M A R I S . Non mi sembra opportuno distinguere tra pretore e conciliatore: entrambi svolgono mansioni giurisdizionali.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io ho qualche perplessità perchè l'osservazione fatta dal senatore Kuntze mi pare che vada al di là del punteggio per una ragione tecnica: se noi per la vincita di un concorso per cui è richiesta la laurea in giurisprudenza diamo mezzo punto, quanto dobbiamo dare ad un giudice conciliatore? Per ragioni di giustizia, non possiamo dare più di mezzo punto; altrimenti anche questa sarebbe una ingiustizia, perchè mi pare che la laurea in giurisprudenza valga qualcosa di più che la funzione di giudice conciliatore e di vice pretore onorario.

Ed allora, da questo punto di vista, forse ha ragione il senatore Caroli: cioè noi dovremmo recepire la considerazione di questi titoli non in un punto preciso e particolare, ma nella valutazione della operosità in generale del notaio; altrimenti si avrebbe una sperequazione rispetto al disposto della lettera *i*).

P R E S I D E N T E . Il Governo, quindi, propone di considerarlo un titolo da valutare nell'estimazione generale dell'attività svolta dal notaio.

M A R I S . Dovremmo allora fare una casistica dei vari motivi di estimazione e non la finiremmo più.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Noi possiamo, in quella sede, prevedere la concessione di cinque punti anzichè di tre.

C A R O L I , *relatore*. Evidentemente si può anche aggiungere, nel testo, di tener conto di tutta l'attività giudiziaria svolta dal notaio. Ci sono dei notai che hanno fatto i cancellieri: anche quello è un titolo di merito.

K U N T Z E . Allora dovrebbe essere considerata anche l'attività svolta dai segretari comunali, che svolgono funzioni che sono as-

similate a quelle dei notai in quanto redigono gli atti dei Comuni.

Quindi, per questo motivo, sono del parere di non farne niente, altrimenti sorge effettivamente la preoccupazione di un allargamento a troppe categorie.

P A C E . Io insisto, signor Presidente, perchè non mi pare onesto che si disconosca qualsiasi titolo di merito ad un notaio che abbia ricoperto in un paese la funzione di vice pretore onorario o di giudice conciliatore almeno per un triennio, e non soltanto per qualche giorno.

M A R I S . Ma se diamo un riconoscimento alla funzione di giudice conciliatore o di vice pretore onorario, perchè non dovremmo darlo anche alla funzione di consigliere comunale, di sindaco o di consigliere provinciale?

M O N N I . Io proporrei di riconoscere solo l'attività svolta come vice pretore onorario.

P A C E . Sia pure, almeno, soltanto quella del vice pretore. È vero che si tratta di cariche onorarie, ma quante volte abbiamo preture affidate a vice pretori per lunghi anni? La provincia di Chieti, per esempio, ha numerose preture affidate a vice pretori onorari. Questa è la realtà.

In fin dei conti, questi punti li diamo per conseguire un trasferimento non per vincere un posto.

C A R O L I , *relatore*. Io propongo di concedere mezzo punto per un triennio.

P O Ë T . Mezzo punto per l'esercizio di funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un triennio.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dopo aver espresso le mie perplessità, mi rimetto alla decisione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Pace, da inserire come lettera *d*), nella seguente formulazione:

« *d*) l'avere ricoperto per almeno un triennio la carica di vice pretore onorario, in ragione di mezzo punto; ».

(*È approvato*).

Alla lettera *f*), che, dopo l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo del senatore Pace, diventa lettera *g*), è stato presentato dai senatori Poët e Caroli un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

« il pubblico insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie, tenuto in istituti medi superiori da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di tre punti ».

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che su questo problema già si sia discusso in occasione della presentazione dell'emendamento proposto dai senatori Maris e Kuntze nella seduta del 4 ottobre 1967. La precisazione: « pubblico insegnamento » a noi sembra esatta in quanto è opportuno chiaramente escludere la valutazione dell'insegnamento tenuto in istituti scolastici che siano meramente privati come, del resto, sempre è avvenuto in pratica nella definizione dei concorsi di trasferimento secondo i criteri valutativi di massima predisposti dalla nostra Amministrazione. Sembra opportuno, tuttavia, che venga meglio specificata la previsione del « pubblico insegnamento », includendo anche quello tenuto in istituti scolastici non propriamente pubblici, ma a tutti gli effetti assimilati agli istituti scolastici pubblici.

Noi vorremmo introdurre anche questo concetto.

K U N T Z E . Si tratterebbe degli istituti pareggiati. Ma non sono già compresi?

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La precisazione ci sembra opportuna. Non appare necessaria, invece, perchè superflua, l'ulteriore precisazione: « in istituti medi superiori », in quan-

to l'insegnamento, evidentemente diverso da quello universitario di materie giuridiche, economiche e finanziarie che è previsto dalla lettera *f*) di questo stesso articolo 3, è quello che, a seguito di abilitazione conseguita nell'apposito esame di Stato bandito periodicamente dal Ministero della pubblica istruzione, viene svolto esclusivamente negli istituti tecnici commerciali. Quindi è superfluo precisare: « in istituti medi superiori ».

Conseguentemente io proporrei il seguente testo sostitutivo della lettera *f*) dell'articolo 3:

« l'insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie, negli istituti scolastici pubblici o negli istituti assimilati, tenuto da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di tre punti; ».

C A R O L I , *relatore*. Io invece direi: « istituti statali o parificati ».

P R E S I D E N T E . È più corretto, tecnicamente.

K U N T Z E . Noi saremmo più favorevoli alla nostra proposta originaria. Comunque, fra la formulazione suggerita dal Governo e quella proposta dal relatore preferiamo la prima, giacchè l'assimilazione dà parità di diritti e di doveri. Altro è l'assimilazione e altro la parificazione.

C A R O L I , *relatore*. Ritiro l'emendamento da me proposto.

P R E S I D E N T E . Quindi rimane quello suggerito dal Governo.

M A R I S . Signor Presidente ed onorevoli colleghi, io sono contrario alla modificazione chiesta dal Governo, in virtù della quale un punteggio preferenziale viene assegnato anche a coloro che abbiano insegnato per un biennio in istituti assimilati a quelli pubblici, perchè in tal modo introduciamo un qualcosa di nuovo, di nuovissimo, rispetto al sistema generale della valutazione dei titoli ai fini dei concorsi, delle promozioni e delle progressioni nella carriera, per tutti gli ordinamenti professionali e per tutte le carriere dello Stato. Se andiamo a guardare le relative leggi, vediamo che in esse si parla sempre di insegnamento pubblico. Non è mai stato introdotto il criterio dell'insegnamento negli istituti assimilati agli istituti pubblici.

L'emendamento ritirato dal senatore Caroli era un emendamento che il gruppo ristretto incaricato di studiare la nuova formulazione del disegno di legge in esame aveva mutuato da un nostro emendamento; a nostra volta noi non avevamo lavorato di fantasia ma eravamo andati a prendere tutte le leggi sul notariato e avevamo copiato le formulazioni ivi contenute, nelle quali si parla sempre e soltanto di pubblico insegnamento.

Quindi, mentre le leggi fondamentali per i concorsi parlano di pubblico insegnamento, noi per un fine limitato e particolare qual è quello del trasferimento, cioè in un momento in cui discutiamo un provvedimento stralcio che non considera invece il problema generale — che pure è urgente — dei concorsi, della collocazione nell'attività e dello intero ordinamento professionale dei notai, andiamo ad introdurre qualcosa di nuovo. Manteniamoci fedeli alla vecchia formulazione tradizionale. Non introduciamo nuovi criteri.

P O È T . Faccio osservare che nella lettera precedente è scritto testualmente: « o negli istituti assimilati ».

M A R I S . L'insegnamento universitario è un'altra cosa. Nel nostro Paese l'insegnamento nell'Università cattolica o in quella di Urbino o di Camerino e l'insegnamento in una Università statale sono stati sempre messi sullo stesso piano; non altrettanto, però, per l'insegnamento negli istituti medi superiori.

P R E S I D E N T E . Penso che la parola « assimilati » contenuta nella lettera *a*) si riferisca al grado degli istituti; cioè si tratta di istituti di grado universitario.

K U N T Z E . Detti istituti danno dei titoli di studio che sono parificati alle lauree. A questa categoria di istituti appartiene, per esempio, la Scuola normale di Pisa, che non è una Università.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Vorrei pregare il senatore Maris di desistere da questo suo atteggiamento contrario. A me pare infatti che quando si introduce il concetto di assimilazione, che lo stesso senatore Kuntze ha precisato essere più consistente di quello di parificazione pura e semplice, si introduca un concetto che individua un istituto perfettamente identico a quello pubblico.

Debbo riconoscere che non ricordo in questo momento la legislazione generale così come la ricorda il senatore Maris, ma è certo che se questa diversità da lui prospettata esiste — e non ho motivo di ritenere il contrario — secondo me resterebbe logico il fatto di prevedere tutto ciò in questa fase e non in un'altra. In questa fase noi badiamo infatti al merito di un insegnamento, al merito di una attività, per cui, a mio avviso, sarebbe oltremodo ingiusto che chi ha insegnato in un istituto identico, a volte forse anche più prestigioso di quello di Stato, non possa essere valutato. A me pare che questo sia un criterio che non squarci nessuna coerenza del sistema: in altre parole, siccome qui si bada alla sostanza e non alla forma, dal momento che siamo in sede di valutazione di merito mi pare logico che in questa occasione si tenga conto degli istituti assimilati e che non se ne tenga invece conto in altre occasioni dove prevale l'aspetto formale.

Vale dunque la pena, senatore Maris, su questo punto di insistere in senso contrario? Tenga peraltro presente che noi escludiamo evidentemente dalla considerazione gli istituti privati che non siano assimilati e che quindi non siano ad un livello più che alto.

M O N N I . Mi dichiaro perfettamente d'accordo con le considerazioni testè fatte dal rappresentante del Governo.

M A R I S . Io insisto invece nell'esprimere il nostro parere contrario. È evidente infatti che non possiamo creare una discrasia, una dicotomia, una disfunzione nel sistema per cui in sede di concorso non valgano quegli stessi titoli che valgono invece in sede di trasferimento. Questa è una tale contraddizione per cui almeno oggi dobbiamo soprassedere e rinviare la relativa decisione a quando si affronterà l'intero problema dell'ordinamento della professione di notaio.

P R E S I D E N T E . Propone forse una sospensiva?

M A R I S . No, perchè si tratterebbe di una sospensiva politica.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera *f*), che dopo l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo del senatore Pace diventa lettera *g*), presentato dal Governo.

(*È approvato*).

È stato presentato dal senatore Poet un emendamento tendente a sostituire l'intera dizione della lettera *i*), che diviene lettera *l*), con le altre due disposizioni del seguente tenore:

« la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza, in ragione di mezzo punto, non cumulabile con altri punti di cui alla presente lettera *i*) e alla successiva lettera *l*), e semprechè non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere *d*) e *h*);

l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza in ragione di mezzo punto, non cumulabile con altri punti di cui alla presente lettera *l*) e alla precedente lettera *i*) e semprechè non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere *d*) e *h*); ».

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per per la grazia e la giustizia.* Praticamente lo emendamento in questione ha distinto in due separate disposizioni il testo della lettera *i*) dell'articolo in esame.

Tale scissione sembra debba dipendere dall'intento di prevedere il divieto di cu-

mulo fra i titoli concernenti la « vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza » e « l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza ».

Non sembra necessaria tale scissione, in quanto il divieto di cumulo di cui sopra potrebbe efficacemente essere inserito nello stesso testo dell'articolo 3, lettera *i*), come segue:

« la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la stessa laurea, non cumulabili fra loro e semprechè non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere *d*) e *h*), in ragione di mezzo punto; ».

P O È T . Aderisco alla nuova formulazione proposta dall'onorevole rappresentante del Governo: non insisto pertanto nel mio emendamento.

C A R O L I , *relatore*. Resta inteso che le lettere *d*) e *h*) citate in questa nuova formulazione corrispondono, in seguito all'approvazione dell'emendamento aggiuntivo del senatore Pace, alle lettere *e*) ed *i*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intera lettera *i*), che diviene — ripeto — lettera *l*), proposto dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

È stato infine presentato dal senatore Poët un ultimo emendamento tendente a sostituire l'intera lettera *n*) che diviene lettera *o*) con un'altra del seguente tenore:

« l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni, rilevabile dai rapporti dei Consigli notarili distrettuali di provenienza sulla condotta professionale, con particolare riferimento alla attitudine e alla operosità dimostrate ».

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario a questo emendamento. Valgono in proposito le osservazioni che abbiamo già espresso in relazione all'analogo emendamento della lettera *n*) della proposta originaria del senatore Poët presentato dai senatori Maris e Kuntze nella precedente seduta del 4 ottobre ultimo scorso. Non sembra cioè indispensabile, ai fini della valutazione della condotta professionale del notaio aspirante al trasferimento, richiedere addirittura, su di essa, un vero e proprio rapporto da parte dei Consigli notarili distrettuali di provenienza.

Noi riteniamo che la Commissione giudicatrice sia in grado con i mezzi a sua disposizione di raccogliere tutti gli elementi necessari ed utili per una concreta ed esauriente valutazione di tale importante titolo, sia attraverso il fascicolo personale dei concorrenti, sia anche con riferimento alle informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza, che, se non allegate facoltativamente alla domanda dagli aspiranti al trasferimento, possono sempre essere chieste di ufficio, in caso di opportunità.

La proposta innovazione, oltretutto, importerebbe — questa è la ragione di opportunità — un notevole ritardo, in ogni caso da evitare, nella definizione dei concorsi di trasferimento.

Per cui io proporrei il seguente testo sostitutivo della lettera *n*), ora divenuta lettera *o*):

« l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, rilevabili anche da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza ed anche con riferimento ai precedenti che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 5, fino a 3 punti ».

C A R O L I , *relatore*. Debbo osservare che questo è il testo della lettera *o*) nella sua prima formulazione: l'unica differenza è che alla parola « certificazioni » è stata sostituita « informazioni », che forse è più esatta. Si tratta di un emendamento che non ho proposto io personalmente ma che ho recepito dai colleghi Kuntze e Maris: se debbo ritirarlo lo ritiro, ma in verità l'emenda-

mento è loro. Personalmente io sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

K U N T Z E . Noi intendiamo mantenere, facendolo nostro, l'emendamento presentato dal relatore. Manifesto questa volta il mio aperto dissenso dall'opinione espressa dall'onorevole Sottosegretario in quanto noi non riusciamo a scorgere, a parte l'esame del fascicolo personale che non è certamente una cosa vietata alla Commissione, donde dovrebbe una Commissione che risiede a Roma trarre il suo convincimento su di un notaio che risieda, per esempio, a Sciacca, in Sicilia. A chi dovrebbero essere chieste queste informazioni se non al Consiglio dell'Ordine da cui quel notaio dipende? Ed allora, perchè fare, di questa richiesta di informazioni, una facoltà e non invece un obbligo, come noi chiediamo? Non è che noi ci formalizziamo sulla parola « rapporto », sebbene ci sembrava che questa fosse preferibile a « certificazione », dato che questa non è altro che un'attestazione del servizio prestato dal notaio mentre il rapporto ha un significato molto più ampio e può riferirsi al modo con cui il notaio ha espletato la sua funzione. Ma soprattutto è quell'« anche » che mi lascia perplesso: da che cosa la Commissione trarrà il suo convincimento se non dalle informazioni del Consiglio dell'Ordine notarile del luogo, il quale ha, naturalmente, la piena conoscenza del notaio, della sua attività, dei suoi meriti ed eventuali demeriti? Come farà la Commissione a valersi, a seconda dei casi, della facoltà di chiedere o meno le informazioni al Consiglio distrettuale notarile?

M O N N I . Ella crede, senatore Kuntze, che quell'« anche » escluda che ci sia un obbligo, per la Commissione, di chiedere le informazioni ai Consigli notarili distrettuali?

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Indubbiamente stabilisce una certa discrezionalita.

K U N T Z E . Se non ci fosse quell'« anche » e si dicesse semplicemente: « rilevabili da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza » potrebbe pure andare bene, anche se — come già detto — la parola « rapporto », invece che « informazioni », a mio giudizio qui avrebbe un significato più compiuto perchè starebbe ad indicare che il Consiglio dell'Ordine dovrebbe prendere in esame con attenzione le singole posizioni individuali. Vogliamo metterci « informazioni »? Facciamolo pure; ma non mettiamo quell'« anche », che significa che quelle informazioni potranno essere ricevute anche dai carabinieri del paese, ai quali spesso ci si rivolge a tale scopo; in concreto, poi, a redigerle è l'appuntato dei carabinieri, il quale può avere magari una antipatia particolare per quel notaio, perchè, per esempio, un giorno in cui era molto occupato non ha voluto fargli una procura, e quindi può rifarsi nel momento in cui redige le informazioni sul notaio stesso.

Questo è il significato del nostro emendamento: noi non vorremmo esporre il notaio a questi arbitri, che potrebbero certamente verificarsi. Non mi sembra giusto, in tema di trasferimento, non tener conto anche del modo in cui il notaio ha esercitato le sue funzioni ed espletato la sua attività professionale; perciò dobbiamo dire da che cosa bisogna desumere il giudizio sull'esercizio di questa attività professionale.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non è che non mi renda conto della serietà di alcune osservazioni fatte dal senatore Kuntze; però, in fondo, nell'emendamento alla lettera *o*) non si parla soltanto di estimazione ma anche della operosità del notaio, e questa è rilevabile proprio da dati che sono accessibili direttamente, senza bisogno della mediazione dei Consigli distrettuali. D'altra parte, il fascicolo personale non è un elemento insignificante: può offrire alcuni dati. La preoccupazione di non rendere obbligatorio il ricorso al Consiglio distrettuale nasce, credo (e dico « credo » perchè cerco di individuare la spiegazione logica), da due elementi: il primo è un fatto di celerità, perchè bisogna ammettere che ci può essere il rischio che il rapporto, richiesto obbligatoriamente, non arrivi e quindi si perda tempo.

K U N T Z E . Ma quando è istituito un obbligo per la richiesta delle informazioni, già si sa che, bandito un concorso, il Consiglio distrettuale deve fornire certi dati e quindi prepararli per tempo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Un tale obbligo è, comunque, fonte possibile di notevoli ritardi, magari proprio perchè nella ricerca dei dati si impiegherà parecchio tempo.

Il secondo elemento, senatore Kuntze, deriva dal fatto che io non so se fare obbligatoriamente riferimento al Consiglio distrettuale notarile significhi sottrarre il notaio ai rischi da cui ella vorrebbe proteggerlo, cioè di una valutazione fatta a Roma e pertanto un tantino superficiale. Non si può escludere che vi siano dei rischi più gravi a fare del Consiglio distrettuale notarile un organo così decisivo nella valutazione dell'attività del notaio, poichè localmente vi possono essere rivalità, antipatie, lotte personali, eccetera. Accogliendo la proposta del senatore Kuntze noi andiamo ad introdurre un concetto di presenza quasi determinante, sia pure per questo aspetto singolo e limitato.

K U N T Z E . Ciò porterebbe a sopprimere addirittura i Consigli dell'Ordine.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non volevo dire questo. Se rendiamo determinanti e decisive le informazioni del Consiglio distrettuale dell'Ordine, non diamo alla Commissione incaricata dell'esame dei titoli per il concorso quella elasticità necessaria per garantire il massimo di obiettività. Se invece irrigidiamo eccessivamente alcuni criteri, potremmo, forse, provocare degli inconvenienti più gravi di quelli che ci proponiamo di eliminare.

Comunque, come mio pensiero personale le dico questo, senatore Kuntze: credo che al suo buon senso non sfugga che le mie osservazioni non sono del tutto infondate, soprattutto la prima, quella relativa alla celerità, che mi è stata trascritta qui, nei fogli fornitimi dai funzionari del Ministero, e che quindi deve avere una certa consistenza.

Detto questo, io mi rimetto alla volontà della Commissione. Si potrebbe, nel caso, restare al testo originario, che è più completo.

P O È T . Si potrebbe sostituire alla parola « anche » la parola « prevalentemente »: mi pare che si tratti di una proposta conciliativa che potrebbe essere accolta da tutti.

K U N T Z E . Mi rendo conto che neppure il rapporto del Consiglio notarile distrettuale esaurisce la facoltà di altre indagini da parte della Commissione, ove questa le ritenga necessarie, ma sono del parere che la sua prevalenza sia necessaria: in altre parole, mi pare che sia indispensabile tenere conto del parere espresso da quel Consiglio che ha su un determinato notaio anche dei poteri disciplinari. Mi dichiaro quindi favorevole alla sostituzione nel testo suggerito dal rappresentante del Governo della parola « anche » con l'altra « prevalentemente » proposta dal senatore Poët.

P R E S I D E N T E . Il testo della lettera *n*), che diviene — ripeto — lettera *o*), proposto dal Sottosegretario di Stato, in seguito alla modificazione suggerita dal senatore Poët risulta pertanto il seguente:

« *n*) l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, rilevabili prevalentemente da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza ed anche con riferimento ai precedenti che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 5, fino a 3 punti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo sostitutivo della lettera *n*) proposto dal rappresentante del Governo, di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ove risulti parità di condizioni, la preferenza è determinata, nell'ordine:

a) dalla maggiore permanenza nell'ultima sede;

b) dall'avere ricoperto cariche negli Organi del notariato;

c) dall'avere esercitato funzioni di coadiutore anteriormente alla nomina a notaio;

d) dalla condizione di invalido di guerra o di combattente o di insignito di medaglia al valore militare o di croce di guerra;

e) dalla condizione di coniuge e di parente entro il terzo grado di altro notaio in esercizio o che sia cessato dall'esercizio ed abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

f) dalla situazione di famiglia.

(*È approvato*).

Art. 5.

La Commissione può escludere dal concorso per trasferimento i notai che, nei cinque anni precedenti, abbiano riportato condanne per delitto non colposo o provvedimento disciplinare di sospensione.

È stato presentato dal senatore Poet un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con un altro del seguente tenore:

«Non sono ammessi al concorso per trasferimento i notai ai quali, nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di concorso, sia stato inflitto il provvedimento disciplinare di sospensione o di inabilitazione ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è contrario a questo emendamento. In proposito si richiamano le osservazioni già espresse in relazione all'analogo emendamento all'articolo 5 presentato dai senatori Maris e Kuntze nella seduta del 4 ottobre ultimo scorso.

L'inabilitazione non costituisce una sanzione disciplinare, ma semplicemente una misura cautelare e provvisoria di sospensione del notaio dall'esercizio delle sue funzioni in attesa che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento definitivo, che evidentemente può essere anche non di condanna.

Ovviamente il notaio inabilitato, non esercitando le funzioni notarili, in base all'articolo 2 della legge che riserva ai notai in esercizio l'assegnazione delle sedi vacanti, non può essere ammesso ai concorsi per trasferimento, ma tale incapacità di concorrere è limitata all'ambito dei concorsi indetti nel periodo di inabilitazione ed i suoi effetti si esauriscono non appena sia stato pronunciato il provvedimento definitivo, che, ove non sia di condanna, libera il notaio da ogni impedimento a partecipare ai successivi concorsi; ed inammissibile sarebbe tener conto, nella decisione di questi, del precedente stato di inabilitazione.

In caso contrario avrà rilevanza il provvedimento definitivo di condanna (penale o disciplinare). Se vi sarà destituzione il notaio cesserà definitivamente dall'esercizio notarile. Diversamente è opportuno che rimanga ferma la norma prevista dalla proposta originaria del senatore Poët, che affida all'alta e vigile discrezionalità della Commissione giudicatrice la facoltà di escludere dal concorso i notai che nei cinque anni precedenti, abbiano riportato condanna per delitto non colposo o provvedimento disciplinare di sospensione.

Non sembra, invero, neppure accettabile l'emendamento, sia laddove ingiustificatamente dà rilevanza (oltre che impropriamente alla inabilitazione) solo alla sospensione, sia laddove prevede, in via assoluta, l'esclusione del notaio dal concorso.

Sembra peraltro opportuno, per necessità di chiarezza, inserire nel testo dell'articolo 5 originario, come utilmente suggerito nello emendamento, dopo le parole « nei cinque anni precedenti » le parole « alla pubblicazione dell'avviso di concorso ».

Si propone pertanto il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo 5 del disegno di legge in esame:

« La Commissione può escludere dal concorso per trasferimento i notai che, nei cinque anni precedenti alla pubblicazione dell'avviso di concorso, abbiano riportato condanna per delitto non colposo o provvedimento disciplinare di sospensione ».

CAROLI, *relatore*. Concordo perfettamente col testo suggerito dal rappresentante del Governo: sembra anche a me, infatti, che sia un provvedimento troppo drastico quello di escludere del tutto un notaio dalla possibilità di partecipare al concorso a causa di una sospensione anche di breve durata. Sono del parere quindi che sarebbe senz'altro opportuno lasciare una certa discrezionalità alla Commissione giudicatrice al fine di valutare la portata degli eventi che hanno dato luogo a quel provvedimento che dovrebbe portare alla esclusione.

KUNTZE. La ragione ispiratrice del nostro emendamento — per la cui formulazione potremmo forse anche essere d'accordo con le osservazioni fatte dal rappresentante del Governo — era quella di stabilire una regola e non di affidare ad un potere discrezionale l'ammissione o l'esclusione dal concorso di persone che si trovano nella stessa condizione giuridica. Se si mantenesse fermo il testo originario dell'articolo 5 si potrebbe infatti arrivare all'assurdo che un notaio il quale abbia avuto una sospensione di 5 giorni venga escluso dal concorso ed un notaio che abbia avuto una sospensione di un mese vi venga invece ammesso perchè così ritiene la Commissione, la quale evidentemente così facendo rinnoverebbe un giudizio su quella che è stata l'attività del giudice disciplinare.

Debbo riconoscere peraltro che effettivamente nel nostro emendamento vi è stata una omissione del tutto involontaria, quella cioè relativa alle condanne per delitto non colposo, che invece è necessario prevedere nel testo dell'articolo in esame.

Mentre mi rendo conto perfettamente del perchè una sospensione cautelativa data nel corso del procedimento penale oppure appena è contestata l'imputazione, che potrebbe anche essere seguita da una sentenza di assoluzione con formula piena, evidentemente non dovrebbe arrecare danno al notaio concorrente al trasferimento, non riesco a comprendere invece perchè non si dovrebbe tenere conto della inabilitazione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Perchè l'inabilitazione è quello stato che il senatore Kuntze chiama « sospensione cautelativa ». La sospensione è invece una sanzione disciplinare e deve quindi essere considerata.

KUNTZE. È evidente che per i notai vengono usate delle espressioni diverse da quelle che vengono invece usate per tutti gli impiegati, per i quali — come è noto — la sospensione cautelativa è appunto quella che è data nel corso del procedimento penale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sarebbe quindi ingiusto che per un provvedimento di inabilitazione un notaio non fosse ammesso al concorso, mentre lo stesso non potrebbe dirsi per un provvedimento di sospensione che rappresenta già, ripeto, una sanzione disciplinare.

Non insisto comunque in questa esclusione.

PRESIDENTE. Senatore Kuntze, ella insiste sulla esclusione della discrezionalità?

KUNTZE. Propriamente, il mio emendamento suonerebbe così:

« Non sono ammessi al concorso per trasferimento i notai ai quali, nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di concorso, sia stata inflitta condanna per delitto non colposo o sia stato inflitto provvedimento disciplinare di sospensione e di inabilitazione ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In proposito il Go-

verno ha già manifestato le sue perplessità e la sua contrarietà ad escludere il carattere di discrezionalità. Io mi rendo conto che alcune delle considerazioni fatte sono giuste, però ci possono essere anche delle situazioni particolari che meritano di essere esaminate con riferimento al caso concreto. L'esclusione della discrezionalità precluderebbe la possibilità di essere giusti rispetto al caso concreto.

Per queste ragioni sarebbe preferibile che il criterio della discrezionalità fosse mantenuto; comunque, mi rimetto alla decisione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5 nel nuovo testo che risulta dall'emendamento dei senatori Poët e Caroli modificato con l'aggiunta suggerita dal senatore Kuntze.

(*È approvato*).

Art. 6.

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede, al capoluogo di altro distretto al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano e nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero dei posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono stati richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal maggior numero della quota di atti previsti nel comma secondo e, a parità, dalla anzianità di esercizio nel distretto precedente.

(*È approvato*).

Art. 7.

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione, i notai che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perchè non si sono verificate le condizioni previste nei comma secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 8.

Nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella, la Commissione per i concorsi di trasferimento ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito della appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte di appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

(*È approvato*).

Art. 9.

Con decreto del Ministro di grazia i giustizia è nominata una Commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La Commissione è composta dal Direttore generale degli affari civili e delle libere pro-

fessioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede, dal Direttore dell'ufficio del notariato presso detto Ministero e da un notaio in esercizio, designato dal Consiglio nazionale del notariato ogni due anni.

Un magistrato addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la Commissione redige una relazione, formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenerne copia a sue spese, previo versamento del relativo importo presso un Archivio notarile ed esibizione della relativa quietanza.

(*È approvato*).

Art. 10.

Gli oneri relativi al funzionamento della Commissione di cui al precedente articolo 9 faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La tassa di concorso di cui all'articolo 1 del regio decreto 22 novembre 1932, n. 1778, modificato dall'articolo unico della legge 14 ottobre 1959, n. 937, è aumentata a lire 5.000.

Le somme relative al maggiore introito derivante dall'aumento della tassa di cui al precedente comma, e quelle incassate per rimborso delle spese di copia ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 saranno dagli Archivi notarili versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato e successivamente assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per gli oneri di cui al primo comma del presente articolo.

Ai componenti della Commissione non appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono corrisposte, oltre il gettone di presenza previsto dalle norme vigenti, le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai magistrati di Corte d'appello.

(*È approvato*).

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto 14 luglio 1936, n. 1666, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

A questo articolo è stato proposto dai senatori Poët e Caroli un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

« Per i primi due concorsi successivi alla entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 1 è aumentato a 40 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Poët e Caroli.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e degli articoli 42, parte finale del secondo comma, e 93, primo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, relative agli autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli autorizzati esercenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ri-

mangono in esercizio fino alla scadenza del provvedimento che li ha autorizzati.

(*È approvato*).

Metto ai voti la intitolazione dei singoli articoli proposta dai senatori Poët e Caroli, di cui do lettura:

Art. 1: Requisiti per la nomina a notaio;

Art. 2: Concorso per trasferimento;

Art. 3: Titoli per il trasferimento;

Art. 4: Titoli di preferenza;

Art. 5: Esclusione dal concorso;

Art. 6: Trasferimento per modificazione di circoscrizioni;

Art. 7: Preferenze speciali nei concorsi di trasferimento;

Art. 8: Requisito della appartenenza al distretto;

Art. 9: Commissione per i concorsi di trasferimento;

Art. 10: Spese dei concorsi di trasferimento e relativa tassa;

Art. 11: Norme abrogate e disposizioni transitorie;

Art. 12: Autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,25.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari